



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32441** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **89140** depositato in data **3 dicembre 2019** e riferibile all'agente contabile **Alberto PROSDOCIMO** (c.f. PRS LRT 68D28 C964D), economo dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it,

martina.brasson@ordineavvocatipadova.it,**Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 , celebrata con l’assistenza	
	del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico	
	Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita, e	
	gli Avv.ti Silvia Muttoni e Martina Brasson;	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 720/2024 del 3 dicembre 2024 , il magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 89140 reso dall’agente contabile	
	Alberto PROSDOCIMO , economo dell’Università degli studi di Padova	
	per l’esercizio 2017, evidenziando quanto segue:	
	- in data 3 dicembre 2019 veniva acquisito il conto giudiziale n. 63078	
	costituito dalla collazione di n. 67 conti giudiziali, con unica firma digitale,	
	apposta in data 17 luglio 2018 dal dr. Marco Porzionato, all’epoca Direttore	
	dell’Area Finanza, senza chiarimenti in ordine alla sua posizione di agente	
	contabile o di mero responsabile del procedimento ai fini della trasmissione	
	del conto;	
	- provvedutosi alla suddivisione della resa, attribuendo a ciascun conto un	
	proprio numero, il conto oggi in esame, relativo alla gestione del fondo	
	economale del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e	
	Gastroenterologiche , non sottoscritto dall’agente e costituito dalla stampa	
	del “registro economale” estrapolato dal sistema gestionale U-GOV in uso	
	presso l’Ateneo, veniva considerato come conto compilato d’ufficio da	
	sottoporre all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. (in	
	quanto la stampa era avvenuta a cura di soggetto diverso dall’agente e ben	
	oltre il termine di 60 gg. dalla chiusura dell’esercizio ex art. 139, comma 1,	
	c.g.c.);	
	2	

	- non erano stati depositati il provvedimento di nomina dell'agente contabile	
	né il provvedimento di parificazione e la relazione dell'organo di controllo	
	interno. Tuttavia, quanto alla parificazione, nel corso dell'istruttoria l'Ateneo	
	aveva chiarito che la stessa risultava dallo stesso registro informatico del	
	fondo economale ed era stata, comunque, attestata dal dirigente dell'area	
	finanziaria mediante la nota di risposta prot. 314958 del 17.07.2018, ferme	
	restando le criticità derivanti dalla coincidenza, nella persona del dott.	
	Porzionato, di tale dirigente con il soggetto che aveva provveduto alla	
	compilazione e alla trasmissione del conto;	
	- quanto ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute presenti	
	diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto costituita	
	dall'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità; da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri	
	impostati nel sistema gestionale operativo) emergevano alcune criticità della	
	gestione che, ad avviso del magistrato istruttore, non consentivano di ritenere	
	regolare il conto e di disporre il discarico dell'agente.	
	Nel dettaglio, si segnalava che:	
	a) il fondo economale era stato utilizzato oltre il limite dello stanziamento	
	(euro 5.000,00, uscite, al lordo del fondo, di euro 10.213,47), attraverso	
	ripetuti reintegri in corso di esercizio, in violazione del principio di	
	programmazione;	
	b) la maggior parte delle uscite registrate nel conto riguardava rimborsi di	
	spese effettuate direttamente da dipendenti dell'Università;	
	c) risultavano effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo e/o	
	francobolli), ma non era stato allegato il relativo conto;	
	3	

	d) venivano rimborsate spese non ammissibili a carico del fondo economale	
	(<i>lunch</i> commissari; assicurazione infortuni per personale non strutturato;	
	“piccole spese”, “materiale accessorio informatico”, “spese generali”, “spese	
	commerciali”, <i>submission fee</i> , alimentatore, bilancia, ecc.), non riconducibili	
	ai criteri di urgenza, imprevedibilità, non programmabilità, né assistite da	
	regolamentazione specifica, come richiesto anche dalle linee guida ANAC e	
	dai principi contabili pubblici;	
	e) ulteriori profili di illegittimità venivano rilevati nelle modalità di	
	rendicontazione e, in particolare, nell’assenza di indicazione specifica delle	
	spese effettuate; nel ricorso, in taluni casi, a causali generiche e cumulative;	
	nel riferimento generico a documenti gestionali interni al sistema contabile;	
	nella mancata identificazione puntuale dei soggetti che avevano sostenuto la	
	spesa o dei beneficiari della stessa; nell’assenza di continuità nelle	
	registrazioni delle spese, comunque, concentrate in occasione dei reintegri.	
	2. Ritenuto che le sopra indicate irregolarità non consentissero la	
	dichiarazione di regolarità del conto e della relativa gestione, con	
	conseguente preclusione del discarico dell’agente, il magistrato istruttore	
	chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.	
	3. Con memoria del 21 maggio 2025 l’agente contabile, costituitosi a mezzo	
	dell’Avv. Silvia Muttoni e dell’avv. Martina Brasson, contestava le	
	conclusioni del magistrato istruttore e chiedeva, eccetto il decorso del	
	termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., che si dichiarasse in via	
	preliminare l’estinzione del conto e comunque l’improcedibilità e	
	l’inammissibilità del giudizio, insistendo nel merito per la dichiarazione di	
	regolarità del conto, l’intervenuta prescrizione per qualsiasi eventuale ipotesi	
	4	

	di responsabilità e obbligazione a carico dell'agente nonché l'accertamento	
	dell'assenza di ammanchi e conseguenti obbligazioni di restituzione a carico	
	dell'agente o di sua responsabilità amministrativo-contabile e conseguente	
	suo discarico.	
	Richiamata anzitutto la complessità della struttura e dell'organizzazione	
	dell'Università di Padova, variamente articolata, nonché l'avvenuto	
	passaggio da una contabilità finanziaria ad una economico-patrimoniale (con	
	l'adozione di un <i>budget</i> economico e degli investimenti in luogo del bilancio	
	preventivo) ed evidenziato che in tale sistema la gestione finanziaria spetta ai	
	Centri Autonomi di gestione ed il fondo economale assurge a mera modalità	
	di pagamento per spese minute, l'agente contabile rilevava:	
	- in via preliminare, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.,	
	risultando il conto trasmesso in data 17.07.2018, con PEC prot. 314958,	
	mentre la relazione di irregolarità risultava depositata ad oltre 5 anni di	
	distanza in data 3.12.2024.	
	- sulla mancata sottoscrizione del conto, di aver agito secondo prassi ed in	
	ossequio alla normativa interna per la compilazione del " <i>Registro Fondo</i>	
	<i>Economale</i> ", attraverso il progressivo aggiornamento del sistema gestionale	
	informatico U-GOV in uso l'Ateneo, provvedendo alla chiusura del conto	
	entro il 31 dicembre 2017.	
	- sulla mancata parificazione del conto, che la stessa risultava in verità	
	altrimenti acclarata nel corso dell'istruttoria;	
	- con riferimento alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139,	
	comma 2, c.g.c. che il collegio dei revisori dei conti - con verbale n. 6 del	
	24/05/2018 - aveva effettuato compiuta valutazione delle risultanze	
	5	

	contabili, rimanendo irrilevante che la stampa dei conti giudiziali fosse	
	avvenuta in data successiva, per le diverse considerazioni svolte nella	
	memoria difensiva in ordine al funzionamento del sistema contabile U-GOV	
	ed alla sua verificabilità da parte dell’Organo di revisione.	
	- per quanto riguardava le presunte mancanze della normativa interna	
	all’Ateneo - all’epoca costituita dal solo art. 65 del RAFC - che il ruolo di	
	mero esecutore dell’agente contabile escludeva la possibile ascrivibilità al	
	medesimo delle criticità rilevate dal magistrato istruttore, sia in riferimento	
	alla dotazione del fondo ed alle sue reintegrazioni, sia per l’ammontare delle	
	spese sostenute e la procedura seguita, sia, infine, quanto agli ulteriori	
	adempimenti per la gestione ed il riversamento finale della gestione (come	
	meglio specificato anche ai punti 5-6-7-8-9-10 della memoria difensiva);	
	- circa le modalità di registrazione delle operazioni contabili, che il manuale	
	<i>“Fondo economale U-GOV istruzioni tecnico operative”</i> consentiva il	
	pagamento di spese “non documentate”, attestate da scontrini e ricevute,	
	prevedendo poi lo stesso regolamento di Ateneo all’art. 65 cit. di poter	
	procedere sia mediante pagamento diretto, sia mediante rimborso della	
	spesa;	
	- quanto al rimborso di spese asseritamente non ammissibili – che, nel 2017,	
	l’Ateneo non era dotato di uno specifico atto regolamentare sull’utilizzo del	
	fondo economale e sulle specifiche tipologie di spesa che potevano essere	
	sostenute con tale strumento e che né il Collegio dei revisori né il Direttore	
	generale, in occasione dei vari reintegri, avevano mai rilevato alcuna	
	irregolarità (visto, tra l’altro, che con la successiva regolamentazione del	
	D.R. n. 53/2021 le stesse tipologie di spesa contestate erano state	
	6	

	espressamente riconosciute come ammissibili e pertinenti). In ogni caso si	
	trattava di spese di minuta entità, effettuate in via di urgenza e necessità, in	
	buona fede, per esigenze istituzionali ad evitare inutili e negativi aggravii	
	dell'attività amministrativa.	
	- che, quanto agli ulteriori profili di criticità, si era adeguato alla	
	regolamentazione ed alla prassi vigenti anche in considerazione dei vincoli	
	derivanti dal sistema operativo utilizzato.	
	4. All'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli	
	atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i	
	presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 150	
	c.g.c., quale conseguenza dell'avvenuto decorso del termine quinquennale	
	dalla data di presentazione del conto prima del deposito della relazione da	
	parte del magistrato istruttore.	
	Al riguardo, il Collegio rileva che l'agente contabile, a seguito della	
	fissazione d'udienza, ha eccepito l'estinzione del giudizio sul presupposto	
	della tardività del deposito della relazione prevista dall'articolo 145, comma	
	4, c.g.c., avvenuto in data 3 dicembre 2024, dimostrando che il conto di cui è	
	causa era stato presentato – per la prima volta - in data 17 luglio 2018	
	tramite posta elettronica certificata (come da ricevuta della comunicazione).	
	Nella relazione, invece, il giudice istruttore aveva indicato il 3 dicembre	
	2019 come data di deposito del conto, risultando acquisito, nello stesso	
	giorno, nel sistema informatico della Corte (SIRECO) il conto cumulativo n.	
	7	

	63078, successivamente suddiviso in singoli conti per anno e per agente contabile.	
	6. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sia alla data del 17	
	luglio 2018, indicata dalla difesa dell’agente contabile dell’Università, sia a	
	quella del 3 dicembre 2019, evincibile da SIRECO, trovino applicazione	
	l’art. 140, comma 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio”</i>) e l’art. 150, comma 1, c.g.c., secondo cui	
	<i>“il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto</i>	
	<i>presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione</i>	
	<i>prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a</i>	
	<i>carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo</i>	
	<i>o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d’udienza”</i> . Tali disposizioni, infatti, si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma	
	3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, ai conti giudiziali	
	presentati presso l’amministrazione di competenza a decorrere dal 7 ottobre	
	2016, indipendentemente dall’esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da	
	condivisibile giurisprudenza, l’estinzione ha carattere sostanziale,	
	automatico e oggettivo, fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di	
	tutela dell’agente contabile (cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023).	
	Va, altresì, osservato che, alla data del 17 luglio 2018, non era ancora	
	definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO (Sistema Informativo	
	Resa Elettronica Conti), non essendo state approvate le direttive tecniche di	
	cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24.05.2022.	
	Alla medesima data, pertanto, era ancora possibile e consentito provvedere al	
	deposito del conto mediante invio dello stesso tramite posta elettronica	
	8	

	certificata, secondo la disciplina transitoria di cui al punto 7.1, comma 2,	
	delle istruzioni tecnico operative allegate al decreto Presidente della Corte	
	dei conti n. 98/2015 (<i>“Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della</i>	
	<i>posta elettronica certificata nei giudizi davanti alla Corte dei conti”</i>), a	
	termini del quale <i>“In via transitoria, nelle more della registrazione al</i>	
	<i>SIRECO, è consentito l'utilizzo della PEC per la presentazione e il deposito</i>	
	<i>dei conti giudiziali e dei relativi atti e documenti, come previsto dall’articolo</i>	
	<i>13 del decreto”</i> .	
	Il medesimo decreto presidenziale del 2015 disciplinava, in via generale,	
	all’art. 5, la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla Sezione	
	Giurisdizionale di atti e documenti (commi 2-4-5), nonché la trasmissione di	
	atti processuali (comma 8). In particolare, per quanto qui rileva, il comma 4	
	disponeva che <i>“La trasmissione per via telematica si intende perfezionata,</i>	
	<i>per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di</i>	
	<i>avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del</i>	
	<i>destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta</i>	
	<i>di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica</i>	
	<i>certificata del mittente”</i> ; mentre, quanto al deposito degli atti processuali, il	
	successivo comma 8, prevedeva specificamente che <i>“Nel caso di deposito di</i>	
	<i>atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le</i>	
	<i>Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il</i>	
	<i>giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il</i>	
	<i>relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o</i>	
	<i>documento”</i> .	
	7. È opportuno, inoltre, considerare che, proprio al fine di dare immediata	
	9	

	evidenza dell'avvenuto deposito del conto entro termini temporali certi e di	
	fatto immediati, anche la disciplina operativa SIRECO, definitivamente	
	entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 126 del 24 maggio 2022, ha introdotto una sequenza di	
	adempimenti, prevedendo, all'art. 10, che <i>“i conti giudiziali e i relativi</i>	
	<i>documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni</i>	
	<i>giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento</i>	
	<i>della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a</i>	
	<i>esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un</i>	
	<i>numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in</i>	
	<i>esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle</i>	
	<i>date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso in cui il</i>	
	<i>conto o i documenti allegati siano illeggibili o mancanti o emergano altre</i>	
	<i>anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione</i>	
	<i>del rifiuto mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata e</i>	
	<i>relativo avviso nell'apposita area del SIRECO”</i> . Anche le Istruzioni	
	operative riferite al predetto decreto presidenziale precisano che <i>“la</i>	
	<i>procedura SIRECO individua due momenti di perfezionamento della resa del</i>	
	<i>conto, costituiti da due distinti invii di messaggi verso l'indirizzo PEC</i>	
	<i>registrato in fase di compilazione: il primo momento è l'attestazione della</i>	
	<i>data e del numero della resa inviata; il secondo momento attesta la data di</i>	
	<i>accettazione della resa, con una contestuale comunicazione del numero del</i>	
	<i>conto giudiziale registrato nel sistema informativo GIUDICO o il rigetto</i>	
	<i>della stessa da parte della Segreteria, con indicazione della motivazione”</i> .	
	8. Alla luce del predetto quadro normativo e tenuto conto della	

	documentazione in atti, il Collegio ritiene che - sia se si ritenga applicabile la	
	disciplina generale di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015,	
	sia se si qualifichi il conto giudiziale come atto "processuale" e, come tale,	
	soggetto al comma 8 - il deposito dei conti dell'Università di Padova -	
	secondo la documentazione prodotta dagli agenti dell'Ateneo - avvenuto	
	tramite PEC in data 17 luglio 2018, avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo	
	entro il 18 luglio 2018 (con l'assegnazione di un numero di protocollo).	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con	
	posta elettronica a quella data non risulta, tuttavia, essersi formalmente	
	perfezionata a seguito di disfunzioni operative connesse all'avvio del nuovo	
	applicativo e, anche, all'accertata, prolungata, interruzione del sistema	
	SIRECO. L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa	
	risulta sia avvenuta solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del rinvio	
	da parte dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto cui veniva	
	attribuito il numero 63078. Ne consegue che il magistrato istruttore, nella	
	relazione di irregolarità, ha preso a riferimento (non risultando a sistema la	
	presa in carico del conto nel 2018) la data del deposito tramite SIRECO, data	
	che, peraltro, trova conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in	
	automatico dei predetti dati. In assenza di una pronuncia collegiale di	
	estinzione né di evidenza, a sistema, del precedente deposito, non vi era	
	ragione per procedere diversamente.	
	Solo in fase successiva, e in particolare in occasione della trattazione	
	collegiale nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il	
	deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018. In tale contesto,	
	l'attività istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 145 c.g.c., ha consentito la	
	11	

	ricostruzione completa della vicenda, rendendo possibile sottoporre al	
	Collegio la valutazione definitiva sull'eccezione estintiva.	
	9. Tutto ciò premesso, considerato che la relazione istruttoria ex art. 145,	
	comma 4, è stata depositata in data 3 dicembre 2024 e, quindi, oltre il	
	quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio in epigrafe deve	
	ritenersi estinto per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 150, comma 1,	
	c.g.c. L'effetto estintivo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si	
	produce <i>ex lege</i> , indipendentemente da una pronuncia formale, la quale è	
	tuttavia necessaria per l'adozione delle conseguenti determinazioni in ordine	
	alla comunicazione all'amministrazione e al Pubblico Ministero e alla	
	restituzione degli atti.	
	10. Deve puntualizzarsi, quanto al successivo invio del medesimo conto	
	tramite SIRECO - avvenuto in data 3 dicembre 2019 nel corso della fase di	
	transizione al nuovo sistema informativo e in assenza, a quella data, di una	
	puntuale disciplina (intervenuta solo con l'emanazione del decreto del	
	Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022) - che allo stesso	
	non può essere attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine	
	decadenziale. Va, al riguardo, ribadito che l'interruzione del termine in	
	esame è prevista, in via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate	
	dal legislatore - quali il deposito della relazione di cui all'art. 145, comma 4,	
	c.g.c., o le contestazioni sollevate dall'amministrazione, dagli organi di	
	controllo o dal pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione	
	d'udienza - e che, in ogni caso, riconoscere al reiterato deposito dei conti	
	l'effetto di una “nuova” costituzione in giudizio dell'agente contabile (ai	
	sensi dell'art. 140, comma 3, c.g.c.), con la conseguente riapertura dei	
	12	

	termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o	
	interruzione non prevista da alcuna disposizione normativa, consentendo in	
	tal modo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.	
	Un'interpretazione siffatta risulterebbe, inoltre, incompatibile con la	
	coerenza sistematica della normativa e, in particolare, con la disciplina del	
	rifiuto alla resa, che deve parimenti compiersi entro i termini stabiliti dalla	
	normativa vigente, mediante la tempestiva restituzione degli atti e/o il	
	formale diniego del deposito.	
	11. In ultimo, tenuto presente il lasso temporale intercorso nel caso di specie	
	tra il deposito del conto il 17 luglio 2018 e la relazione di irregolarità	
	depositata il 3.12.2024, nessun rilievo assume la disciplina sulla sospensione	
	feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o quella della sospensione	
	prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 85 D.L. n. 18/2020,	
	peraltro entrambe di incerta applicabilità (C. conti, Sez. giur. Sicilia, n.	
	22/2023, Sez. giur. Veneto, sent. n. 36/2014), trattandosi di attività – svolta	
	in pendenza di giudizio - demandata al Giudice istruttore.	
	12. Alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non merita	
	accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili	
	convenuti, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par.	
	1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della	
	richiesta di oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati	
	sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che	
	incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di	
	illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass.	
	Civ., Sez. V, ord. 10 agosto 2021, n. 22561; T.A.R. Lazio, sent. 17 aprile	
	13	

